



PARERE MOTIVATO
n. 43 in data 18 Aprile 2018

OGGETTO: COMUNE DI ILLASI (VR).
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.
- DATO ATTO** che la Commissione VAS si è riunita in data 18 aprile 2018 come da nota di convocazione in data 17 aprile 2018 prot. n. 143506.
- RICHIAMATA** la nota prot. n. 96 del 05 gennaio 2017 (acquisita al prot. reg. al n. 7959 del 09 gennaio 2017) con la quale il Comune di Illasi ha inviato la seguente documentazione:
- Rapporto Ambientale;
 - Norme tecniche di attuazione;
 - Vedute soggette a tutela paesaggistica e tutela delle panoramiche della viabilità principale;
 - Relazione di progetto;



- Sintesi non tecnica;
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invariati;
- Carta delle fragilità;
- Carta della trasformabilità;
- Carta della Superficie Agricola Utilizzata ricavata dall'uso del suolo.

RICHIAMATA altresì, la successiva nota del 24 febbraio 2017, acquisita al prot. reg. al n. 76948, con la quale il Comune di Illasi ha comunicato la riadozione del PAT conseguente la modifica parziale dell'art. 31 delle NTA.

VISTA la richiesta di integrazioni comunicata con la nota prot. n. 116240 del 22 marzo 2017.

VISTA la nota prot. n. 6636 del 29 giugno 2017 con la quale il Comune di Illasi, nel riscontrare le richieste di integrazione richiamate al precedente punto, ha trasmesso la seguente documentazione:

- DCC n. 37 del 29.12.16 di adozione del PAT;
- DCC n.1 del 14.02.17 di riadozione del PAT;
- Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica, nonché, lettera di richiesta affissione all'albo pretorio del Comune con relativa di avvenuto deposito;
- estratto di pubblicazione ne "Il Corriere" di Verona del 5.01.17 e del 17.02.17;
- estratto di pubblicazione ne "L'Arena" del 5.01.17 e del 17.02.17;
- DCC n. 27 del 26.04.17 di esame delle osservazioni e relative controdeduzioni al PAT;
- Dichiarazione n. 6635 del 29/06/2017 del responsabile del procedimento attestante che:
 - il piano è stato pubblicato nel BUR e sul portale Web dell'Autorità Procedente, nel BURV, in due quotidiani e all'albo pretorio della provincia;
 - è stato richiesto parere agli enti competenti in materia ambientale ma nessun contributo è pervenuto;
 - sono pervenute 15 osservazioni;
 - gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
 - prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle variazioni di destinazione rispetto alle aree oggetto di autorizzazione da parte di altri Enti e si comunica che è in corso un'unica istruttoria relativa ad una pratica edilizia SUAP ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 55/12.

VISTA la nota datata 16.04.2018 ed acquisita al prot. regionale con n. 142521 del 16.04.2018, con la quale il Responsabile del Procedimento, a seguito di confronti tecnici con gli Uffici, ha inviato alcune precisazioni in ordine alle osservazioni presentate, specificando che delle n. 15 osservazioni presentate, quelle che



potavano avere un contenuto o dei risvolti ambientali erano risultate essere n. 8, corredate del relativo parere di coerenza del Valutatore.

DATO ATTO che le osservazioni con contenuti o risvolti ambientali richiamate al precedente punto, nello specifico, sono le seguenti:

2.1 Osservazione n.01- di PAGLIARINI Silvio (prot.1405) considerata accoglibile.

L'Osservazione non ha per oggetto elaborazioni del RAD.

Essa riguarda un'area a "verde privato" e la connessa delimitazione dell'ambito del "Centro Storico": aspetti entrambi che oltre alla rilevanza urbanistica, già opportunamente svolta nel senso dell'accoglimento, ne hanno anche una distinta e rilevante di tipo ambientale.

2.1.1. Infatti detta area a verde privato viene riconosciuta dal PAT come spazio naturale di mitigazione tra il compendio produttivo in sito ed il Centro storico, con conseguente beneficio ambientale utile ed opportuno ai fini della VAS.

2.1.2. Inoltre, sempre ai fini della VAS, una delle valutazioni specifiche del RAD consiste nella verifica di coerenza tra i disposti:

a) della pianificazione sovra-ordinata vale a dire l'ambito del Centro Storico riportato nell'Atlante Regionale;

b) lo stato effettivo dell'ambiente in sito, rispetto alle determinazioni del PAT.

In questo caso, constatata la maggiore coerenza conseguente all'accoglimento, la valutazione ambientale dell'Osservazione, è positiva e va confermata.

2.2 Osservazione n.06- di SABAINI Adolfo (prot. 3240) considerata non accoglibile.

L'Osservazione non ha per oggetto elaborazioni del RAD.

Essa riguarda specificamente un'area facente parte del sistema insediativo produttivo nel PRG vigente, in regime di inedificabilità.

2.2.1 La richiesta classificazione dell'area stessa come "Urbanizzazione consolidata - attività economiche non integrabile con la residenza ", se accolta comporterebbe una forzatura inaccettabile non solo dal punto di vista urbanistico già espresso con il parere di non accoglimento, ma anche una non appropriata rappresentazione dello Stato dell'Ambiente posto alla base della VAS e delle sue valutazioni.

2.2.2. Anche per questa esigenza di rappresentare correttamente lo stato effettivo dell'ambiente, concordando con le controdeduzioni urbanistiche, si valuta anche in questa sede che si possa mantenere nel PAT la destinazione agricola sull'appezzamento in oggetto, salvo stabilire più dettagliate determinazioni conformative in sede di PI.

Infatti anche sotto il profilo ambientale l'area nelle condizioni attuali non sembra correttamente classificabile come "urbanizzazione consolidata" come prospettato dall'Osservazione, che deve essere distintamente valutata come "non accoglibile" anche sotto il profilo ambientale.

2.3 Osservazione n.07- di Castagnini Simone (prot.3362), considerata accoglibile.

L'Osservazione non ha per oggetto elaborazioni del RAD.

In concreto, il tema inerente è squisitamente ambientale e riguarda l'aggiornamento del PAT Illasi ai "Decreti di non boscosità" dell' Regione Veneto del 2014 e 2015.

2.3.1 In effetti, con il proposto accoglimento dell'Osservazione, tali Decreti vengono riconosciuti validi in sede di PAT e vengono debitamente introdotte le conseguenti modifiche cartografiche in Tav. 1 *Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale* e Tav. n. 3 - *Carta delle Fragilità*.



2.3.3 Queste stesse carte, costituenti "supporto ricognitivo non probatorio né conformativo" per le elaborazioni del PAT, costituiscono anche il supporto valutativo per il RAD.

Per questo è opportuno:

- a) accogliere l'Osservazione per dare maggiore precisione agli elaborati anche del RAD;
- b) evidenziare ai fini valutativi che gli aggiornamenti introdotti appaiono del tutto ininfluenti a livello generale sia sullo Stato dell'Ambiente, sia sulle strategie di Piano e d i loro impatti.

2.4 Osservazione n 09- di CIEMME srl. (prot.3573), considerata non accoglibile.

L'Osservazione non ha per oggetto elaborazioni del RAD.

La questione è però rilevante sotto il profilo ambientale in materia della tutela dei beni culturali ambientali e paesaggistici. Infatti l'Osservazione propone la rettifica delle "pertinenza scoperta da tutelare" al fine di escludere il vincolo dai i terreni di proprietà, con contestuale ampliamento dei limiti di Centro Storico e dell'urbanizzazione consolidata residenziale.

2.4.1 L'Osservazione palesemente antepone interessi edificatori meramente privatistici alla irrinunciabile tutela di pubblico interesse dell'area inedificata di pertinenza, facente parte di un complesso di aree da sempre scoperte e in sequenza prospicienti **Villa Carlotti**: tutte ordinate per valorizzare la villa stessa e quanto resta del suo storico inserimento nel paesaggio illasiano.

2.4.2. Sotto il profilo paesaggistico-ambientale di pertinenza della VAS una simile ipotesi è in totale conflitto con i disposti del Decreto Ambiente e con l'impostazione molto attenta alla conservazione e qualificazione del paesaggio storico illasiano che connota tutto l'impianto logico del PAT.

Pertanto la valutazione di "non accoglibilità", già espressa sotto il profilo urbanistico dagli estensori del Piano, viene reiterata anche in questa sede dal Valutatore ambientale.

2.5 Osservazione n 10- di SPADA Ottavio (prot.3650), considerata non accoglibile.

L'Osservazione non ha per oggetto elaborazioni del RAD.

Essa riguarda un immobile classificato erroneamente dal PAT come luogo dove si frantumavano materiali lapidei, mentre trattasi di vigneto con deposito attrezzi agricoli.

2.5.1- Con le controdeduzioni sugli aspetti urbanistici già si riconosce "l'opportunità di allineare le previsioni all' uso reale e legittimo".

2.5.2-Lo stesso vale per la valutazione ambientale, in quanto:

- a) è doveroso rappresentare correttamente tutte le situazioni ambientali significative che concorrono alla delimitazione dello Stato dell'Ambiente,
- b) il fatto che non sia presente vicino all'abitato un sito di frantumazione, con i conseguenti impatti in termini di emanazione di polveri, di rumori, di traffico industriale pesante, è un aspetto puntuale migliorativo dello Stato dell'Ambiente. Pur senza spostare le valutazioni generali espresse sul PAT Illasi, esso merita di essere puntualmente registrato.

Di conseguenza si valuta positivamente l'accoglimento dell'Osservazione anche sotto il profilo ambientale.

2.6 Osservazione n 12- di GUZZO Martina prot.3780), considerata parzialmente accoglibile.

L'Osservazione non ha per oggetto elaborazioni del RAD.

Il tema riguarda la delicata questione della trasformazione/ampliamento turistico- residenziale del nucleo di San Felice.

2.6.1-L'Osservazione propone un ampliamento con incremento massimo del 30% (mc. 3.928,935) del volume esistente della volumetria massima oggi ammessa dal PRG (mc. 13.096,45) quasi totalmente costituita dagli edifici esistenti, da non attuarsi con un PUA unico e non esteso a tutta l'area.



2.6.2 In parziale accoglimento dell'Osservazione, gli estensori del PAT nella loro proposta:

- a) rimandano all' art. 25 delle NTA commi 1 e 2;
- b) propongono modificare l'art. 22 e di ammettere un ampliamento residenziale/turistico per circa mc. 2.000 al netto dei volumi esistenti, di cui si prevede il riuso e la riqualificazione.

2.6.3 Dal punto di vista del Valutatore ed ai fini della VAS si ritiene che:

- a) siano pertinenti ed opportuni i rimandi normativi agli artt. 25 e 22.
- b) che sia necessario ammettere un ampliamento assai più contenuto di quello richiesto e comunque mantenuto entro il massimo di mc. 2.000 oltre l'attuale, rimarcando la prioritaria necessità di riqualificazione e recupero dell'esistente.

2.6.4 Queste considerazioni sono importanti in riferimento al contesto paesaggistico di pregio, per il quale oltre ai limiti volumetrici espressi solo quantitativamente in sede di Osservazione, servono tutti gli strumenti di controllo progettuale e visuale adeguati, già presenti nelle previsioni strategiche del PAT e quelli conformativi/ operativi pertinenti al P.I.

In questo senso si concorda sulla **parziale accoglibilità** dell'Osservazione.

2.7 Osservazione n 13- di MARANGON Sergio Giuseppe (prot.3761), cons. non accoglibile.

L'Osservazione non ha per oggetto elaborazioni del RAD.

Riguarda invece il trasferimento dell'allevamento avicolo esistente e la conseguente conversione della potenzialità edificatorie dell'originario allevamento in una nuova entità residenziale.

2.7.1 La riconversione residenziale dell'ambito dell'allevamento esistente in zona agricola è esclusa a priori dalla normativa a tutela della zona agricola vigenti nell'ordinamento regionale, per precise ragioni ambientali e di contenimento del consumo di suolo.

2.7.2-Le Controdeduzioni urbanistiche indicano nelle procedure di attivazione del credito edilizio la più appropriata modalità di conversione praticabile in questo caso,

2.7.3 Dal punto di vista del Valutatore ambientale, ai fini della VAS si deve evidenziare:

- a) l'opportunità della tendenziale dismissione degli allevamenti avicoli presenti da decenni nella Valle di Illasi, con conseguente miglioramento dello Stato dell'Ambiente sotto il profilo igienico e delle emissioni olfattive;
- b) l'opportunità di agevolare queste dismissioni, ripristinando ove possibile l'integrità del territorio agricolo aperto di fondovalle, eliminando progressivamente gli ingombranti capannoni avicoli in abbandono, facendo

per questo ricorso principalmente al credito edilizio, da portarsi nelle aree urbane di previsto completamento o sviluppo.

c) l'utilità del rimando all' art. 33.

Si concorda pertanto con le conclusioni dell'controdeduzioni urbanistiche, già espresse.

2.8 Osservazione n 15- di Vari residenti (prot.3927), considerata accoglibile.

L'Osservazione non ha per oggetto elaborazioni del RAD.

Essa propone genericamente di prevedere un unico polo scolastico da localizzarsi tra Illasi e Cellore connesso anche da mobilità leggera all'area per servizi già prevista dal PAT nell'ambito intorno a Via Olimpia. Questa proposta non rientra negli obiettivi del Documento Preliminare approvato e nel collegato RAP né è emersa nel corso delle riunioni pubbliche di partecipazione.

2.8.1 La localizzazione del polo scolastico suggerita in Osservazione dopo l'adozione del PAT, in un'area di interposizione tra le due frazioni di Illasi e Cellore, una volta precisata fisicamente, dovrebbe anche riuscire a mantenere in sito uno spazio aperto ampio e stabile ad evitare la saldatura tra i due insediamenti contigui, ciascuno con una sua ben definita identità. Dal punto di vista ambientale, ci si dovrà prendere cura delle relazioni ecologico-naturalistiche e paesaggistiche oggi previste dal PAT.

2.8.2 Il tema della riqualificazione dei servizi di istruzione, raccogliendoli in un polo unico per tutto il Comune, viene considerato giustamente rilevante dall'Amministrazione. Ad oggi questa ipotesi non è incorporata nel PAT e sarà eventualmente oggetto di procedure future.



- VISTO** il parere di coerenza reso dal Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale presentate.
- ATTESO** che quanto espresso dal Valutatore, limitatamente alle osservazioni di carattere ambientale, possa essere condiviso per le parti che non risultino essere in contrasto con quanto riportato nelle prescrizioni del presente parere.
- PRESO ATTO** della dichiarazione del Responsabile del Procedimento Comunale nella quale dichiara che non sono pervenuti i pareri da parte delle Autorità Ambientali consultate.
- VISTA** la Valutazione d'incidenza Ambientale che si ritiene utile riportare di seguito in modo integrale:

"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 38/2017 DEL 14.03.2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del comune di Illasi (VR).
Pratica n. 3452

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Stefano Salviati per conto del Comune di Illasi, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n. 7959 del 10.01.2017;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame, firmata in originale dal dichiarante, non risulta compilata la parte relativa all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, di cui all'allegato E alla D.G.R. 2299/2014;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 relativa a *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"*;



- PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Illasi;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente piano corrispondono ad aree attribuite alle categorie: "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31184 - Ostrio-querceto a scotano", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32211 - Arbusteto", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Himantoglossum adriaticum*, *Cobitis bilineata*, *Bombina variegata*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Falco columbarius*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Hystrix cristata*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione



artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO che nell'attuazione delle azioni di piano è previsto il sistema infrastrutturale;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;



- RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie: "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;
- RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;



PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la procedura di VAS per il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Illasi (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. che nella specifica pianificazione o progettazione degli interventi sia garantito il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Himantoglossum adriaticum*, *Cobitis bilineata*, *Bombina variegata*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Falco columbarius*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Hystrix cristat*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel



- caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
- di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a parco esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
 - di verificare e documentare, per il tramite del comune di Illasi, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie: "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante."

VISTA

la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 18 aprile 2018, dalla quale emerge che:

"Il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del Rapporto ambientale preliminare e del Documento preliminare, che hanno individuato le analisi di contesto complessivo e gli obiettivi di carattere generale, al fine di poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando i potenziali obiettivi di sostenibilità del piano.

Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, sono stati approfonditi gli aspetti afferenti la componente ambientale e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei progetti previsti.



Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, si evidenzia come le stesse rappresentino degli elementi meritevoli di una particolare attenzione soprattutto nella fase di pianificazione.

Tra le maggiori criticità evidenziate nell'ambito dello specifico territorio in esame compaiono le trasformazioni, soprattutto dell'area collinare, dovute alla coltura di pregio della vite e dell'ulivo e le relazioni che queste hanno con il particolare contesto ambientale in cui si inseriscono.

Tale vocazione agricola, ha comportato da una parte dei riflessi positivi sull'economia e sull'apprezzamento del territorio e dall'altra, creato una domanda della risorsa idrica che richiede l'individuazione di soluzioni alternative al prelievo in falda ad oggi attuato.

Altra criticità riguarda il recupero di aree di cava dismesse e la conversione di attività zootecniche che per la loro dislocazione (lontane dai centri abitati) e per le caratteristiche proprie del territorio (buona ventilazione) risultano essere sostenibili anche se è auspicata una loro conversione in attività di minor impatta ambientale.

Tali criticità dovranno essere monitorate e dovranno trovare una risposta negli strumenti urbanistici attuativi e nell'attività amministrativa di autorizzazione/concessione.

Per quanto riguarda la mobilità appaiono essere condivisibili le previsioni prospettate nel PAT, che sono volte a garantire il miglioramento della rete viaria secondo le previsioni del PTCP al fine di conseguire le opportune connessioni tra la zona produttiva e i nuclei urbani del capoluogo e delle frazioni e al sistema delle piste ciclabili. Appare essere una condizione che concorre a un giudizio positivo di sostenibilità l'aver previsto che in fase esecutiva di progetto, debba essere fatta un'attenta valutazione sulle connessioni e sui rapporti che tale infrastruttura viaria principale dovrà avere con la viabilità minore e con quella avente valenza storico-paesaggistica.

Lo strumento di pianificazione si è concentrato sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio, mantenendo i varchi necessari alle connessioni ambientali, il mantenimento dei coni visuali volti principalmente alla percezione del paesaggio del territorio aperto, libero da edificazioni, di interesse paesaggistico oppure alla percezione del paesaggio con presenze storico architettoniche e monumentali.

Lo strumento incentiva, inoltre, la realizzazione di un'edilizia sostenibile, ma anche la sostenibilità economica, mediante la realizzazione degli interventi con strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio e sulla sostenibilità sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore, una maggiore sicurezza. Questo ha portato alla redazione di un piano che, come si è visto nella fase di valutazione finale del Rapporto Ambientale, non prevede particolari azioni critiche nei confronti dell'ambiente.

Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultino essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità, inoltre, si è voluto indagare su come il PAT possa incidere sulle diverse condizioni ambientali, sociali, economiche scomposte nei diversi temi ambientali relative alle matrici, acqua, suolo, aria, ecc. ed è stato possibile indicare eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo P.I., al fine di attenuare eventuali effetti negativi associati alla concretizzazione delle scelte di Piano.



Si evidenzia, nel contempo, la mancanza nel Rapporto Ambientale di una valutazione delle azioni e degli effetti inerenti:

- *art. 25 – Aree di riqualificazione e riconversione e Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana.*
- *Art. 26 – Disciplina dello sviluppo insediativo.*

Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere pertanto attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuato un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma continuare anche nella fase di attuazione del strumento urbanistico, attraverso una opportuna fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

In sede di attuazione del PAT si ritiene opportuno debbano essere:

- *realizzate tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;*
- *verificato lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;*
- *recepite le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;*
- *verificati, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;*
- *garantito con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.*

In conclusione, si può quindi affermare che il Rapporto Ambientale esaminato appare essere correttamente impostato e contenente le informazioni di cui all'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006, e corredato della descrizione e valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D. Lgs. n. 152/2006.

Si rileva inoltre come nel Rapporto Ambientale siano state opportunamente considerate le criticità presenti sul territorio, nonché, quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia proposta risulta essere correttamente impostata e rispettosa di tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza interna ed esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione."

RITENUTO per quanto finora richiamato ai precedenti punti che, le analisi e le considerazioni effettuate nel loro complesso, abbiano evidenziato come la proposta di Rapporto Ambientale sia stata correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, così come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Illasi (VR) a condizione che:



a) **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. L'art. 25 delle NTA "Aree di riqualificazione e riconversione e Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana" dovrà essere integrato con la prescrizione che i relativi piani attuativi devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti derivanti dall'attuazione dei piani stessi.
2. L'art. 26 delle NTA "Disciplina dello sviluppo insediativo" dovrà essere integrato con la prescrizione che i relativi piani attuativi devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti derivanti dall'attuazione dei piani stessi.

b) **in sede di attuazione del Piano** si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con quelli di carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
2. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8 del D. L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR. 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013;
3. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
4. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano, in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
5. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. lgs 152/06 e ss.mm.ii., la valutazione ambientale strategica effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale che l'attuazione dello strumento urbanistico di cui trattasi può comportare e non è attinente a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n. 14 pagine